Comune di

Francavilla di Sicilia

Città Metropolitana di Messina

Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 1 DEL 10/02/2020

(TAR Catania – Sez. II – sentenza n. 2406/2019 – Ricorso R.G. n. 533/2018 – De Vita Bruno)

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex D. Lgs. n. 267/2000 art. 194, comma 1, lett. a) e liquidazione spesa per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione seconda) n. 2406/2019 REG. PROV. COLL., emessa sul ricorso numero di R.G. 533 del 2018, proposto da De Vita Bruno contro il P.I.T. n. 32 "Valle Alcantara" e i comuni di Tripi, Graniti, Novara di Sicilia, Roccafiorita, Roccella Valdemone, Moio Alcantara, Francavilla di Sicilia, Motta Camastra, Mongiuffi Melia, Gaggi, Santa Domenica Vittoria, per l'ottemperanza alla sentenza n. 186/2017 del Tribunale di Messina – sez. lavoro

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 09:30 e seguenti, con l'assistenza del Segretario comunale del Comune di Francavilla di Sicilia, dott.ssa Annamaria Costa, il sottoscritto Commissario ad acta Dott. Mario Puglisi, Segretario comunale del Comune di Alì Terme, nominato giusta delega disposta con Decreto del Prefetto di Messina cat. 8.03/19/Gab. Prot. uscita n. 0106574 del 22/10/2019, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la sentenza n. 2406/2019 REG. PROV. COLL. del 16 ottobre 2019, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione seconda), sul ricorso n. 533/2018 proposto da De Vita Bruno, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Tribulato contro il P.I.T. n. 32 "Valle Alcantara", il Comune di Tripi, il Comune di Graniti, il Comune di Novara di Sicilia, il Comune di Roccafiorita, il Comune di Roccella Valdemone, il Comune di Moio Alcantara, il Comune di Francavilla di Sicilia, il Comune di Motta Camastra, il Comune di Mongiuffi Melia, il Comune di Gaggi, il Comune di Santa Domenica Vittoria (**ALL. 1**);

CONSIDERATO che il suddetto ricorso attiene l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Messina, sez. Lavoro, 14/2/2017 n. 186/2017;

RILEVATO che con la sentenza in oggetto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione seconda), ha accolto il ricorso in epigrafe, dichiarando l'obbligo in solido delle Amministrazioni intimate, di provvedere al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della stessa sentenza;

EVIDENZIATO che con la medesima sentenza, per il caso di ulteriore inadempienza, è stato nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Messina, con facoltà di delega ad un funzionario dello stesso Ufficio territoriale del Governo, in possesso della necessaria professionalità, affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell'ulteriore termine di giorni sessanta (60);

RICHIAMATO il decreto del Prefetto di Messina cat. 8.03/19/Gab., prot. uscita n. 0106574 del 22/10/2019, con il quale lo scrivente dott. Mario Puglisi, Segretario comunale del Comune di Alì Terme è stato delegato alla funzione di "Commissario ad acta" allo scopo di dare piena e puntuale esecuzione alla sentenza del T.A.R. per la Sicilia – Sezione staccata II di Catania n. 2406 del 16 ottobre 2019 (**ALL. 2**);

RILEVATO

- che il legale del ricorrente, Avv. Giuseppe Tribulato, con nota indirizzata agli enti debitori e anche allo scrivente (prot. entrata Comune di Alì Terme n. 9969 del 25/11/2019) ha trasmesso il seguente prospetto riepilogativo delle somme dovute in solido dalle amministrazioni di cui sopra in esecuzione della sentenza di che trattasi (**ALL. 3**):
    - sorte capitale € 25.347,98 quali compensi non maturati e non corrisposti inerenti il periodo 20.06.2007 – 30-03.2010;
    - interessi legali maturati dal 01.04.2010: € 2.552,63;
    - spese legali riconosciute nella sentenza n. 186/2017 del Tribunale di Messina:

      onorari e diritti €2.010,00;

      rimborso spese generali € 301,50;

      cassa avvocati € 92,46;

      iva € 528,87;

      spese CU € 259,00

      Totale dovuto € 3.191,83;
    - spese legali riconosciute nella sentenza n. 2406/2019 del TAR Catania;

      onorari e diritti € 650,00;

      rimborso spese generali € 97,50

      cassa avvocati € 29,90

      iva € 171,02

      Totale dovuto € 948,42

  Per un totale dovuto in solido dalle 11 Amministrazioni pari ad € 32.040,86 (€ 2.912,80 pro quota)

- che con successiva nota (prot. entrata Comune di Alì Terme n. 10287 del 05.12.2019) il medesimo legale ha richiesto al nominato Commissario ad acta di insediarsi a far data dal 17.12.2019, come indicato in pronuncia e di provvedere ad esitare gli atti non posti in essere dalle amministrazioni inadempienti con ogni conseguenza di legge (**ALL. 4**);

PRECISATO che lo scrivente Commissario ad acta, nelle more del proprio formale insediamento, ha avviato una serie di interlocuzioni sia con parte ricorrente che con le singole Amministrazioni debitrici, al fine di verificare la modalità di riconoscimento del debito che garantisse in maniera piena ed integrale la liquidazione di tutte le somme dovute;

EVIDENZIATO, in particolare, che si è reso necessario verificare il regime fiscale applicabile al suddetto credito da lavoro di cui alla sentenza del Tribunale di Messina, sez. Lavoro, 14/2/2017 n. 186/2017;

RILEVATO che, a tal fine, l'Avv. Giuseppe Tribulato con nota (prot. entrata Comune di Alì Terme n. 766 del 28/01/2020) ha formulato una specifica dichiarazione sulle ritenute da applicare, rendendo nota la necessità di applicare, ai sensi dell'art. 21, c.15 della legge n. 449/1997, la sola ritenuta d'acconto Irpef pari al 20% della sorte capitale e degli interessi legali, specificando, altresì che nessuna ritenuta debba essere applicata sul rimborso delle spese legali, per cui ciascuna Amministrazione, sulla somma pro quota da pagare pari ad € 2.912,80, dovrà applicare una ritenuta pari ad € 507,28, per un somma netta dovuta pari ad € 2.405,52 (**ALL. 5**);

CONSIDERATO che a seguito di tale ultima precisazione lo scrivente Commissario ad acta ha potuto procedere nel proprio incarico, valutando necessario insediarsi dapprima presso il Comune di Francavilla di Sicilia, quale Comune capofila del PIT n. 32 "Valle Alcantara";

ACCERTATO che la sentenza è stata comunicata in via amministrativa al Comune di Francavilla di Sicilia in data 17/10/2019 (prot. entrata Comune di Francavilla di Sicilia n. 11583/2019);

PRESO ATTO che, nei termini assegnati l'amministrazione intimata non ha provveduto ad adottare gli atti necessari per provvedere al pagamento di quanto dovuto;

RICHIAMATO, in tal senso, il verbale del Commissario ad acta n. 1 del 31.01.2020, di formale insediamento presso il Comune di Francavilla di Sicilia (**ALL. 6**);

RILEVATO

- che, nel predetto verbale, il Segretario comunale del Comune di Francavilla di Sicilia, dott.ssa Annamaria Costa, ha riferito dell'assenza per motivi di salute del Responsabile dell'area economico-finanziaria e dell'avvenuta scadenza dell'incarico conferito al Revisore dei Conti, facendo altresi presente la precaria disponibilità di cassa dell'Ente;
- che, nel prendere atto di tali dichiarazioni e della deficitaria situazione di cassa dell'Ente, che non consentiva di ottenere dal Comune di Francavilla il pagamento dell'intera somma dovuta, lo scrivente Commissario ad acta si è riservato di effettuare le dovute verifiche anche presso gli altri Enti debitori in solido, per accertare le rispettive disponibilità di cassa e procedere tempestivamente alla piena ed integrale esecuzione della sentenza, anche valutando l'ipotesi, ove ciò si dimostrasse più funzionale all'effettivo pagamento, di ripartire il debito pro quota per ciascun ente inadempiente;
- che, a tal fine, con pec del 04/02/2020 lo scrivente Commissario ad acta, al fine di verificare gli enti ancora inadempienti presso cui insediarsi in via sostitutiva, ha richiesto a tutte le Amministrazioni debitrici di fornire le necessarie informazioni entro e non oltre il 07.02.2020 (**ALL. 7**);

PRESO ATTO che, dai riscontri forniti dalle altre Amministrazioni debitrici, emerge il seguente quadro:

- Il Comune di Tripi con nota prot. uscita n. 969 del 07/02/2020 ha comunicato di aver provveduto al pagamento della propria quota, allegando copia del relativo mandato di pagamento per l'importo lordo di € 2.912,80 (**ALL.8**);
- Il Comune di Graniti con nota prot. uscita n. 625 del 30/01/2020 ha comunicato di aver provveduto al pagamento della propria quota, allegando copia del relativo mandato di pagamento per l'importo lordo di € 2.912,80 (**ALL.9**);
- Il Comune di Novara di Sicilia con email del 07/02/2020 ha comunicato di aver provveduto al pagamento della propria quota, allegando copia del relativo mandato di pagamento per l'importo lordo di € 2.912,80 (**ALL.10**);

- Il Comune di Roccafiorita con nota prot. uscita n. 381 del 05/02/2020 ha comunicato di aver già convocato il Consiglio comunale per il giorno 11/02/2020 per il riconoscimento del suddetto debito per l'importo lordo di € 2.912,80 (**ALL. 11**). Si resta quindi in attesa di ricevere copia del relativo mandato di pagamento;
- Il Comune di Roccella Valdemone con nota prot. uscita n. 359 del 03/02/2020 ha comunicato di aver già convocato il Consiglio comunale per il giorno 07/02/2020 per il riconoscimento del suddetto debito per l'importo lordo di € 2.912,80 (**ALL. 12**). Si resta quindi in attesa di ricevere copia del relativo mandato di pagamento;
- Il Comune di Moio Alcantara con nota prot. uscita n. 838 del 31/01/2020 ha comunicato di aver già convocato il Consiglio comunale per il giorno 07/02/2020 per il riconoscimento del suddetto debito per l'importo lordo di € 2.912,80 (**ALL. 13**). Si resta quindi in attesa di ricevere copia del relativo mandato di pagamento;
- Il Comune di Motta Camastra con pec del 28/01/2020 ha comunicato di aver provveduto al pagamento della propria quota, allegando copia del relativo mandato di pagamento per l'importo lordo di € 2.912,80 (**ALL.14**);
- Il Comune di Mongiuffi Melia con nota prot. uscita n. 581 del 07/02/2020 ha trasmesso la determina di liquidazione n. 7 del 29/01/2020 per l'importo lordo di € 2.912,80, specificando che si è in attesa di risolvere contingenti problematiche con l'istituto tesoriere per l'emissione del mandato. Si resta quindi in attesa di ricevere copia del relativo mandato di pagamento (**ALL. 15**);
- Il Comune di Gaggi con mail del 03.02.2019 ha comunicato di aver provveduto al pagamento della propria quota, allegando copia del relativo mandato di pagamento per l'importo lordo di € 2.912,80 (**ALL.16**)
- Il Comune di Santa Domenica Vittoria con nota prot. uscita n. 707 del 07/02/2020 ha comunicato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27/12/2017 ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243.bis del TUEL e che con deliberazione n. 8 del 24/03/2018 il Consiglio comunale ha approvato il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, non ancora riscontrato dagli Organi preposti (**ALL. 17**)

CONSIDERATO

- che, alla luce di quanto sopra, i Comuni di Tripi, Graniti, Novara di Sicilia, Roccafiorita, Roccella Valdemone, Moio Alcantara, Motta Camastra, Mongiuffi Melia e Gaggi, risultano aver già adottato gli atti di competenza per la liquidazione di quanto dovuto ed in particolare per la somma complessiva di € 26.215,20 , fermo restando che sarà necessario per alcuni di essi acquisire, a cura dello scrivente Commissario ad acta, la copia del relativo mandato di pagamento;
- che il Comune di Santa Domenica Vittoria deve ancora provvedere al pagamento della quota di propria competenza ma che, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 4 del TUEL, non è possibile esperire da parte dello scrivente alcuna azione esecutiva fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243 quater, commi 1 e 3;

RILEVATO

- che, risultando il Comune di Francavilla di Sicilia tra gli enti condebitori inadempienti, occorre procedere in via sostitutiva;

- che, trattandosi di obbligazione solidale passiva ai sensi dell'art. 1292 e ss. del codice civile, il creditore può rivolgersi nei confronti di qualunque debitore per l'adempimento dell'intera obbligazione;
- che, avendo gli altri enti condebitori già provveduto in merito, ad eccezione del Comune di Santa Domenica Vittoria per le motivazioni sopra espresse, al fine di garantire la piena ed integrale esecuzione della sentenza, si richiede al Comune di Francavilla di Sicilia, tra l'altro Comune capofila del PIT n. 32 "Valle Alcantara", di adempiere all'intera obbligazione per la somma lorda residua pari ad € 5.825,60, fermo restando il diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori ai sensi dell'art. 1299 c.c.;

Considerato

- che è stato riconosciuto il potere del Commissario ad acta, nell'esercizio delle sue funzioni, di adottare tutti i provvedimenti necessari all'ottemperanza, anche relativamente alle spese, da imputare a carico di qualunque capitolo di bilancio risulti capiente, salvi i limiti nascenti dall'art. 159 del D.lgs. n. 267/2000, persistendo l'effettiva operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 a seguito dell'adozione (per ogni semestre) da parte dell'organo esecutivo e rituale notifica al Tesoriere, del provvedimento che abbia quantificato preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
- che, più precisamente, come è stato affermato in Giurisprudenza (sent. TAR Catania, sez. II, n. 1090/08) *"nel reperimento delle somme necessarie all'esecuzione del giudicato il Commissario ad acta è legittimato ad eseguire gli atti e gli adempimenti necessari per dare concreto soddisfacimento al diritto di credito, mediante l'esercizio di un'attività compiuta quale longa manus del giudice dell'ottemperanza e l'esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, ivi compresa l'accensione di mutui.."".."...che i limiti nascenti dagli stanziamenti di bilancio ai fini dell'imputazione delle spese, limiti che valgono per l'Amministrazione attiva, non si applicano nei confronti del Commissario ad acta..";*
- che, come ribadito da autorevole giurisprudenza, *"il commissario ad acta è organo del Giudice dell'ottemperanza e le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato, e non in funzione degli interessi pubblici il cui perseguimento costituisce il normale canone di comportamento dell'Amministrazione sostituita. Da ciò consegue che i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi e non sono assoggettati all'ordinario regime dei controlli (interni ed esterni) degli atti dell'Amministrazione presso la quale lo stesso si insedia, ma vanno sottoposti unicamente all'immanente controllo dello stesso Giudice"* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza 13 gennaio 2015, n. 52 - Pres. Virgilio, est. Taormina);
- che, come previsto dal comma 6 dell' art. 114 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, *"Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché', tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario";*

Ritenuto pertanto di dover dare integrale esecuzione al giudicato di che trattasi, provvedendo al riconoscimento, all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento in favore del ricorrente dott. Bruno

De Vita della somma lorda complessiva pari ad € 5.825,60, cui applicare la ritenuta d'acconto ai fini IRPEF di € 1.014,56, per una somma netta dovuta di € 4.811,04;

Atteso che, oltre alle somme da liquidare al ricorrente, cosi come stabilito nella sentenza del T.A.R. Catania n. 2406/2019, l'Amministrazione inadempiente dovrà effettuare il pagamento del compenso da liquidarsi al Commissario ad acta; compenso che verrà determinato con decreto presidenziale, sulla base delle tabelle richiamate dall'art. 275 del D.P.R. 115/2002, cosi come adeguate con D.M. 30/05/2002 del Ministro della Giustizia, trattandosi di ausiliare del giudice, a seguito di presentazione, da parte del Commissario ad acta, della nota specifica delle spese e degli onorari;

Rilevato che nel vigente bilancio di previsione gli importi da pagare trovano adeguata copertura come da allegato parere di regolarità contabile allegato al presente atto;

Considerato che le predette somme costituiscono debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 in quanto derivanti da sentenza esecutiva;

Tutto ciò premesso e per le considerazioni di cui in parte motiva e che qui si intendono richiamate

DELIBERA

- **Di riconoscere** ai sensi e per gli effetti di cui all'ar. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dall'esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione seconda) n. 2406/2019 REG.PROV.COLL, emessa sul ricorso numero di R.G. 533 del 2018, proposto da De Vita Bruno, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Tribulato contro il P.I.T. n. 32 "Valle Alcantara", il Comune di Tripi, il Comune di Graniti, il Comune di Novara di Sicilia, il Comune di Roccafiorita, il Comune di Roccella Valdemone, il Comune di Moio Alcantara, il Comune di Francavilla di Sicilia, il Comune di Motta Camastra, il Comune di Mongiuffi Melia, il Comune di Gaggi, il Comune di Santa Domenica Vittoria, per l'importo complessivo pari ad **€ 5.825,60**, cui applicare la ritenuta d'acconto IRPEF di € 1.014,56, per una somma netta dovuta di € 4.811,04, oltre al compenso del Commissario ad acta che verrà successivamente determinato a seguito di presentazione della nota specifica delle spese e degli onorari;
- **Di dare** atto che, trattandosi di obbligazione solidale passiva, resta fermo il diritto del Comune di Francavilla di Sicilia di esercitare la dovuta azione di regresso nei confronti degli altri condebitori ai sensi dell'art. 1299 c.c;
- **Di impegnare, liquidare e pagare** la citata somma con imputazione al relativo capitolo di bilancio come da allegato parere di regolarità contabile;
- **Di incaricare** il Responsabile dell'Area economico-finanziaria di procedere, con immediatezza e massima priorità, ad effettuare ordinazione di pagamento, con emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo di € 4.811,04 a favore del Dott. Bruno De Vita C.F. DVTBRN64M17L042K, mediante accredito su IBAN IT77J0871382590000000010601 e per l'importo di € 1.014,56 a favore dell'erario a titolo di ritenuta d'acconto ai fini IRPEF;
- **Di incaricare**, sin da adesso, il Responsabile dell'Area economico-finanziaria di procedere al successivo pagamento del compenso da liquidarsi al Commissario ad acta; compenso che verrà determinato con decreto presidenziale, sulla base delle tabelle richiamate dall'art. 275 del D.P.R. 115/2002, cosi come adeguate con D.M. 30/05/2002 del Ministro della Giustizia, trattandosi di ausiliare del giudice, a seguito di presentazione, da parte del Commissario ad acta, della nota specifica delle spese e degli onorari

trattandosi di ausiliare del giudice, a seguito di presentazione, da parte del Commissario ad acta, della nota specifica delle spese e degli onorari

- **Di disporre** per l'istituto tesoriere, nel caso di mancanza di liquidità, che lo stesso dovrà trattenere i mandati di pagamento e provvedere al pagamento fino al totale soddisfo, con priorità assoluta (per esecuzione del giudicato) rispetto a qualsiasi altro mandato di pagamento, via via che dovessero pervenire incassi a favore del Comune;
- **Di incaricare** l'Ufficio finanziario di trasmettere tempestivamente al Commissario ad acta, a mezzo pec, copia del mandato quietanzato emesso in esecuzione del presente provvedimento, che dovrà essere allegato alla relazione che il sottoscritto dovrà inviare, a conclusione dell'incarico, al TAR di Catania;
- **Di incaricare** l'Ufficio di Segreteria di trasmettere tempestivamente copia del presente provvedimento all'Organo di revisione economico-finanziaria, all'Istituto tesoriere e alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27/12/2002, nonché, per opportuna conoscenza, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale;
- **Di incaricare** l'Ufficio di Segreteria del Comune di pubblicare tempestivamente il presente provvedimento all'Albo pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente nonché nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e dei dati sensibili;
- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere alla piena ed integrale esecuzione del giudicato;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annamaria Costa

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Mario Puglisi

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Amministrativa Affari Generali

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- **all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dell'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;**
- **in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: favorevole**

Resp. Area Amministrativa-Affari Generali

Puglisi Carmela

Carmela Puglisi

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Economico-Finanziaria e Tributaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- **all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dell'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;**

in ordine alla regolarità contabile, si esprime PARERE: favorevole

Il Sostituto Responsabile dell'Area

Economico-Finanziaria-Tributaria

Di Franco Mirella

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Tributaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- **all'art. 55, co. 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91;**

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria sul redigendo Bilancio 2020/2022:

€ 5.825,60 al cap. 1990.8 missione 1, programma 11, titolo 1, imp 13 esercizio 2020

Francavilla di Sicilia, lì 10.02.2020

Il Sostituto Responsabile dell'Area

Economico-Finanziaria-Tributaria

Di Franco Mirella